

## TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

### Il Presidente del Comitato di Vigilanza sull'Albo C.T.U.

rilevato come il numero preponderante di infrazioni addebitate ai consulenti tecnici d'ufficio, segnatamente nella qualità di esperti nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, riguardi l'omessa prestazione del giuramento di rito;

che tale omissione comporta il verificarsi di un disservizio nello svolgimento dell'*iter* procedimentale, particolarmente nell'ambito del settore esecuzioni a cagione dell'elevato numero di procedure, comportando la sostituzione dell'esperto ed il rinvio a nuova data della procedura;

che secondo le Linee guida attualmente vigenti, per condotte di tal genere è consentito irrogare la sola sanzione dell'avvertimento;

che, ad onta dell'elevato numero di "avvertimenti" comminati, permangono numerose le omissioni nella prestazione dei giuramenti ovvero nelle rinunzie preventive agli incarichi, spesso neppure motivate;

che, pertanto, allo scopo di prevedere un più efficace deterrente a condotte simili, si reputa opportuno conservare la sanzione del mero avvertimento esclusivamente a fronte di rinunzie preventive, sebbene per motivi non esimenti, a condizione che siano comunicate in modalità e tempi tali da consentire al giudice di provvedere tempestivamente ad una nuova nomina senza necessità di rinvio;

che, invece, nell'ipotesi di mancata prestazione del giuramento ovvero di rinunzia, sempre che per motivi non esimenti, senza una preventiva e tempestiva comunicazione, si reputa maggiormente congrua la sanzione della sospensione da uno a tre mesi, ulteriormente prorogabile sino a sei mesi in caso di recidiva per analoga e precedente omissione;

che, infine, nell'ipotesi di recidiva in condotte rilevanti disciplinarmente ma diverse da quelle sopra previste, quali esemplificativamente il ritardo o l'omissione nel deposito della relazione ovvero la radicale carenza della stessa, si reputa maggiormente efficace a fini di deterrenza, il raddoppio dei periodi di sospensione attualmente comminabili;

che, infatti, atteso il criterio di rotazione degli incarichi ed il numero degli esperti iscritti, un periodo sospensivo di durata inferiore potrebbe risultare del tutto inefficace al fine dell'effettiva sanzione per la condotta illecita disciplinarmente;

**P.T.M.**

propone alla Presidente del Tribunale di modificare le vigenti Linee guida in tema di infrazioni disciplinari degli iscritti nell'Albo C.T.U. prevedendo:

per la mancata prestazione del giuramento, ovvero per la rinunzia all'incarico, la conferma della sanzione dell'avvertimento nella sola ipotesi in cui il ctu o l'esperto abbia comunicato la propria volontà in tempi tali da consentire la sua sostituzione senza necessità di alcun rinvio e la sostituzione abbia effettivamente avuto luogo senza ulteriore ritardo;

per la mancata prestazione del giuramento, ovvero per la rinunzia all'incarico, senza preavviso o con un preavviso insufficiente, la sospensione da uno a tre mesi;

per l'ipotesi di recidiva nell'omessa prestazione del giuramento ovvero nella rinunzia all'incarico, l'estensione della sospensione sino a sei mesi;

per l'ipotesi di recidiva in qualsiasi, ulteriore condotta rilevante disciplinarmente, l'estensione del periodo di sospensione sino al doppio di quanto attualmente previsto.

Si comunichi alla Presidente del Tribunale.

**Latina 29-04-2023**

**Dott. Pier Luigi De Cinti**

*lento*  
*re elenare*  
*2-5-2023*  
*de Pres.*  
*CD*      *Uli*